



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, recante le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita";

Considerato che il suddetto decreto 5 marzo 2018, ai Capi II e III, prevede che le agevolazioni possono essere concesse, rispettivamente, secondo la procedura negoziale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e del citato decreto 24 maggio 2017, ovvero secondo la procedura a sportello, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e del citato decreto 1° giugno 2016;

Visto, in particolare, l'articolo 17, comma 1, del predetto decreto 5 marzo 2018, che prevede che, per i progetti di ricerca e sviluppo presentati secondo la procedura a sportello, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, con il quale



sono altresì definiti i criteri per la determinazione dei costi ammissibili, le indicazioni di dettaglio per l'individuazione delle traiettorie tecnologiche “*Fabbrica intelligente*”, “*Agrifood*” e “*Scienze della vita*” di cui all'allegato n. 2 dello stesso decreto 5 marzo 2018, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

Visto, inoltre, l'articolo 18, comma 1, del predetto decreto 5 marzo 2018, che prevede che le agevolazioni concesse con la procedura a sportello sono erogate secondo le modalità definite dall'articolo 10 del richiamato decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative, e dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui al citato articolo 17, comma 1, del medesimo decreto 5 marzo 2018;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'allegato n. 3 al predetto decreto 5 marzo 2018, le risorse finanziarie destinate al settore applicativo “*Scienze della vita*” sono messe a disposizione unicamente per la concessione di agevolazioni secondo la procedura negoziale, e che, pertanto, la concessione delle agevolazioni secondo la procedura a sportello opera esclusivamente in favore dei progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi “*Fabbrica intelligente*” e “*Agrifood*”;

Considerato che le risorse finanziarie messe a disposizione dal predetto decreto 5 marzo 2018 sono dirette al finanziamento di iniziative cofinanziabili nell'ambito dell'Azione 1.1.3 dell'Asse I del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del medesimo Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza il 16 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 9 del predetto decreto 5 marzo 2018, che stabilisce che i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti al rispetto delle direttive operative stabilite, per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020, con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it);

Considerato che i progetti di ricerca e sviluppo agevolati ai sensi del predetto decreto 5 marzo 2018 consentiranno la definizione di un parco progetti cofinanziabili nel più volte citato Programma operativo nazionale, in grado di assicurare, secondo la logica dell'*overbooking*, la certificazione delle spese ed evitare il rischio del mancato raggiungimento dei target di spesa previsti nell'ambito della programmazione delle risorse FESR 2014-2020;

Visto l'articolo 7, comma 4, del più volte citato decreto 5 marzo 2018, che prevede che la gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al medesimo decreto è effettuata nell'ambito della contabilità speciale n. 1726 e che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile individuate dallo stesso decreto 5 marzo 2018 sono, pertanto, trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726;

Visto il regime di aiuto n. SA. 40948, registrato in data 13 febbraio 2015, come modificato dall'aiuto n. SA. 46458, registrato in data 21 settembre 2016, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici del Programma «Orizzonte 2020»;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, reg.ne prev. n. 78, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori



economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2018, n. 71, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visto il decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, 24 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, relativo alla "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale", registrato alla Corte dei conti in data 9 marzo 2018, al n. 1-465;

Vista la circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, pubblicata nel sito istituzionale www.mise.gov.it, recante, per gli interventi agevolativi in favore di programmi di ricerca e sviluppo a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, la disciplina dei progetti di ricerca e sviluppo per i quali intervengano variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti proponenti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Ritenuto di dover definire quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 del decreto 5 marzo 2018 ai fini della concessione delle agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo secondo la procedura a sportello;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*Agrifood*": il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilità e la qualità dei cibi, relativo ai comparti produttivi riconducibili all'agricoltura e alle attività connesse, alle foreste e all'industria del legno, all'industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all'industria meccano-alimentare, del packaging e dei materiali per il confezionamento;

b) "*Centro di ricerca*": impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di *ricerca industriale* o di *sviluppo sperimentale*, non rientrante nella definizione di *Organismo di ricerca*;

c) "*collaborazione effettiva*": la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o che non siano



partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati;

d) “*contratto di rete*”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

e) “*decreto 1° giugno 2016*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 recante l’intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172,

f) “*decreto 5 marzo 2018*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 inerente all’intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “*Fabbrica intelligente*”, “*Agrifood*” e “*Scienze della vita*”;

g) “*Fabbrica intelligente*”: il settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate all’ottimizzazione dei processi produttivi e di automazione industriale, alla gestione integrata della logistica in rete, alle tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla mecatronica, alla robotica, all’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche;

h) “*Fondo per la crescita sostenibile*”: il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

i) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

l) “*Organismo di ricerca*”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

m) “*PMF*”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del “*Regolamento GBER*”;

n) “*Progetti Seal of excellence*”: i progetti di ricerca e sviluppo presentati nella fase 2 del Programma Strumento PMI “Orizzonte 2020”, a cui è stato riconosciuto, nell’ambito dell’iniziativa pilota della Commissione europea “Seal of excellence”, un sigillo di eccellenza che attesta la valutazione positiva ottenuta dal progetto, ma che non sono stati finanziati per mancanza di un’adeguata copertura finanziaria;



- o) “*Regioni in transizione*”: le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;
- p) “*Regioni meno sviluppate*”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- q) “*Regioni più sviluppate*”: le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto;
- r) “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- s) “*Regolamento (UE) 1303/2013*”: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- t) “*ricerca industriale*”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- u) “*Soggetto gestore*”: il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria delle proposte progettuali, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;
- v) “*sviluppo sperimentale*”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- z) “*tecnologie abilitanti fondamentali*”: le tecnologie del Programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM2011 808 definitivo del 30 novembre 2011) riportate nell’allegato n. 1 al *decreto 5 marzo 2018*,



caratterizzate da un'alta intensità di conoscenza e associate a un'elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, così come previsto dall'articolo 17 del *decreto 5 marzo 2018*, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché i criteri per la determinazione dei costi ammissibili e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo definito nel Capo III del medesimo *decreto 5 marzo 2018*, relativo alla concessione ed erogazione, attraverso la procedura a sportello prevista dagli articoli 7, 8, e 9 del *decreto 1° giugno 2016* e successive disposizioni attuative, delle agevolazioni in favore di progetti di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale* nei settori applicativi coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente "*Fabbrica intelligente*" e "*Agrifood*".

2. I progetti di cui al comma 1 sono agevolati a valere sulle risorse di cui all'articolo 7 del *decreto 5 marzo 2018*, secondo quanto disposto nell'allegato n. 3 al medesimo decreto.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del *decreto 5 marzo 2018*, una quota pari al 60 per cento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti da *PMI* e da reti di imprese.

4. Negli articoli seguenti sono riepilogate le norme applicabili all'intervento agevolativo di cui al comma 1, previste dal *decreto 1° giugno 2016* e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Capo III del *decreto 5 marzo 2018* i seguenti soggetti:

- a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) i *Centri di ricerca*.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tale ultimo caso possono beneficiare delle agevolazioni anche gli *Organismi di ricerca* e, limitatamente ai progetti afferenti al settore applicativo "*Agrifood*", anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. I progetti congiunti di cui al comma 2 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del *contratto di rete* o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il *contratto di rete* o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;



b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

c) l'individuazione nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il *Ministero*.

4. I soggetti di cui al comma 1 e le imprese agricole di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno un'unità locale nel territorio delle *Regioni meno sviluppate* o delle *Regioni in transizione*;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;

f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel *Regolamento GBER*;

g) presentare un'adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all'articolo 6, comma 1 e, quindi, un valore dell'indicatore di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3), sub i), almeno pari a 0,8.

5. Gli *Organismi di ricerca*, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e g).

6. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può fare riferimento a tali bilanci consolidati ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui al comma 4, lettera c), concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati.

7. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui ai commi 1 e 2:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla



partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta progettuale;

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

(Progetti ammissibili)

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale*, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle *tecnologie abilitanti fondamentali* nell'ambito dei settori applicativi "*Fabbrica intelligente*" e "*Agrifood*", come individuati nell'allegato n. 1, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 3 nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nelle *Regioni meno sviluppate* e/o nelle *Regioni in transizione*;

b) riguardare uno solo dei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente "*Fabbrica intelligente*" o "*Agrifood*";

c) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 (ottocentomila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al *Soggetto gestore*, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal decreto di concessione di cui all'articolo 11, comma 2, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il *Ministero* può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;

f) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.

3. I progetti presentati congiuntamente a valere sulle risorse disponibili per le *Regioni meno sviluppate* e le *Regioni in transizione* possono essere realizzati, per una quota non superiore al 35 per cento del totale dei costi ammissibili esposti in domanda, in una o più unità locali ubicate nelle *Regioni più sviluppate*. Tali progetti possono essere ammessi alle agevolazioni solo fino al raggiungimento della soglia prevista dall'articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del *Regolamento (UE) 1303/2013* e a condizione che la parte del progetto realizzata al di fuori delle *Regioni meno sviluppate* e delle *Regioni in transizione* sia strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e presenti effetti indotti sulla diffusione dell'innovazione a vantaggio di tali regioni,



con particolare riferimento alla definizione di processi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze o all'introduzione di nuovi processi, prodotti o servizi.

4. Per i progetti di cui al comma 3, nel caso in cui a seguito dello svolgimento dell'attività istruttoria di cui all'articolo 9, comma 6, la quota del progetto da realizzare al di fuori delle *Regioni meno sviluppate* e delle *Regioni in transizione* risulti superiore al 35 per cento del totale dei costi ammissibili, la parte eccedente, pur essendo parte del progetto da realizzare, non viene considerata agevolabile ai fini del presente decreto.

5. Per i *Progetti Seal of excellence*, acquisite le risultanze della valutazione tecnica effettuata a livello europeo sul programma «Orizzonte 2020», la valutazione di cui all'articolo 10, comma 1, è effettuata esclusivamente in relazione alla solidità economico-finanziaria del soggetto proponente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3), secondo le modalità definite dall'articolo 10, comma 6.

Art. 5.

(Spese e costi ammissibili)

1. Le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso, e sono quelli relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del *Soggetto gestore*;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. Le spese e i costi ammissibili di cui al comma 1, determinati secondo i criteri riportati nell'allegato n. 2, sono indicati nel decreto di concessione delle agevolazioni, suddivisi per soggetto beneficiario, area geografica in cui vengono sostenuti e per attività di ricerca e di sviluppo. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse con riferimento a ciascuna delle aree regionali indicate nel decreto



di concessione. Nel rispetto di detto limite è, inoltre, possibile, azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal *Soggetto gestore* preliminarmente all'erogazione delle agevolazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del *Regolamento (UE) 1303/2013*, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di *sviluppo sperimentale* (SS) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di *ricerca industriale* (RI).

4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA.

5. Le spese e i costi di cui al comma 1 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento.

6. Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale* può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

Art. 6.

(Agevolazioni concedibili)

1. Fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del *Regolamento GBER*, le agevolazioni sono concesse, così come previsto dall'articolo 6 del *decreto 1° giugno 2016*, nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili, e nella forma del contributo diretto alla spesa. Quest'ultimo è concesso per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

- a) per i costi e le spese relative alle attività di *ricerca industriale*:
 - 1) 60 per cento per le imprese di piccola dimensione;
 - 2) 50 per cento per le imprese di media dimensione;
 - 3) 40 per cento per le imprese di grande dimensione;
 - 4) 47 per cento per gli *Organismi di ricerca*;
- b) per i costi e le spese relative alle attività di *sviluppo sperimentale*:
 - 1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
 - 2) 25 per cento per le imprese di media dimensione;
 - 3) 15 per cento per le imprese di grande dimensione.
 - 4) 22 per cento per gli *Organismi di ricerca*.

2. Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una *collaborazione effettiva* tra imprese di cui almeno una è una *PMI* e ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili, è riconosciuta a ciascuno dei soggetti



proponenti, nel limite dell'intensità massima di aiuto stabilita dall'articolo 25, paragrafo 6, del *Regolamento GBER*, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 pari a 10 punti percentuali.

3. Limitatamente agli *Organismi di ricerca*, in luogo dell'eventuale finanziamento agevolato è concesso un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili complessivi pari al 3 per cento.

4. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra 1 e 8 anni, oltre un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E' facoltà dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene secondo le modalità specificate dal *Ministero* nel decreto di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 2.

6. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

7. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo, superi l'intensità massima stabilita dall'articolo 25 del *Regolamento GBER*, l'importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

8. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

9. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal *Regolamento GBER*.

Art. 7.

(Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione)

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:

a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto:



1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3;

2) scheda tecnica, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4;

3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 5;

4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria del soggetto proponente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 6. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico. Nel caso di bilancio consolidato, la dichiarazione è altresì sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa controllante, qualora diversa dal soggetto interessato, e controfirmata unicamente dal presidente del collegio sindacale o da un revisore unico di tale impresa controllante. Qualora non siano presenti il collegio sindacale o il revisore unico, le suddette dichiarazioni sono controfirmate da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

5) per i *Progetti seal of excellence*, al fine di consentire la valutazione della corrispondenza con il progetto oggetto della domanda di agevolazione di cui al numero 1), devono essere presentati il sigillo di eccellenza, il rapporto di valutazione e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva del progetto rilasciati dalla Commissione europea per l'accesso alla fase 2 del Programma Strumento PMI "Orizzonte 2020"; da tale documentazione deve, inoltre, desumersi il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni previsti dall'articolo 4, ivi incluso quello inerente alla realizzazione del progetto esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale;

b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da più soggetti:

1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 7, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale;

2) scheda tecnica, una per ciascuno dei soggetti proponenti, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4;

3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 5;

4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 6. Tale dichiarazione non deve essere resa dagli *Organismi di ricerca*. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico. Nel caso di bilancio consolidato, la dichiarazione è altresì sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa controllante, qualora diversa dal soggetto interessato, e controfirmata unicamente dal presidente del collegio sindacale o da un revisore unico di tale impresa controllante. Qualora non siano presenti il collegio sindacale o il revisore unico, le suddette dichiarazioni sono controfirmate da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;



5) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, relativa ai requisiti di accesso previsti dall'articolo 3 del *decreto*, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 8 ovvero, per gli *Organismi di ricerca*, nello schema di cui all'allegato n. 9;

6) copia del *contratto di rete* o di un'altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti proponenti, definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicate al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 22 gennaio 2019, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull'intervento "Decreto ministeriale 5 marzo 2018 – Capo III – procedura valutativa a sportello".

3. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* a partire dal 17 dicembre 2018.

4. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di agevolazioni, fatto salvo quanto previsto per gli *Organismi di ricerca* dal comma 5.

5. Gli *Organismi di ricerca* possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali dell'*Organismo di ricerca* può partecipare ad un solo progetto.

Art. 8.

(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili per le *Regioni meno sviluppate* e per le *Regioni in transizione*, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Con il medesimo provvedimento, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

3. Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

4. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili, a seconda dei casi, per le *Regioni meno sviluppate* e le *Regioni in transizione*, non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione



assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria è formata dal *Ministero* in ordine decrescente in relazione al punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo 10, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di cui all'allegato n. 4. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. Le domande sono ammesse solo se integralmente coperte dalle suddette disponibilità. A conclusione dell'attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difforni rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, la graduatoria stessa, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria.

5. Ai fini dell'accesso alla riserva di cui all'articolo 2, comma 3, tutti i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere alla categoria delle *PMI*, fatti salvi gli eventuali *Organismi di ricerca*, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del *contratto di rete*.

6. Per i progetti di cui all'articolo 4, comma 3, le agevolazioni relative ai costi ammissibili sostenuti in aree diverse da quelle delle *Regioni meno sviluppate* e delle *Regioni in transizione* sono imputate alle risorse disponibili relative alle prime o alle seconde in proporzione alla distribuzione dei costi ammissibili di domanda tra le stesse.

Art. 9.

(Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni)

1. L'attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 7 è svolta dal *Soggetto gestore*, anche tramite visite in loco ed ispezioni. Qualora nel corso di svolgimento di tale attività risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al comma 2, lettere a) e b), richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 10 giorni per la fase a) e 20 giorni per la fase b). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.

2. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

b) valutazione istruttoria della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 4.

3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), da completare nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il *Soggetto gestore* verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 7, procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi all'avvio e alla durata del progetto e ai parametri di costo. Con riguardo all'avvio, il *Soggetto gestore* verifica che i *Progetti Seal of excellence* non siano stati avviati prima della presentazione della domanda di agevolazioni ai sensi dell'articolo 7. Con riguardo ai parametri di costo, il *Soggetto gestore* verifica i limiti di spesa ammissibile del progetto, che devono essere non inferiori a euro 800.000,00 (ottocentomila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), sulla base dei costi e delle



spese ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente. Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dall'articolo 5 come determinati, a seguito dell'applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2. In caso di conclusione negativa delle suddette attività, il *Soggetto gestore* ne dà puntuale e motivata informazione al *Ministero* affinché quest'ultimo ne possa dare comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), da completare nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il *Soggetto gestore* provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica e valuta, anche attraverso un'approfondita e commentata analisi dei dati e degli elementi utili per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria della proposta progettuale di cui all'articolo 10:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, anche attraverso i principali indici di bilancio;

b) la coerenza della proposta con le finalità dichiarate e con i settori applicativi, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, "*Fabbrica intelligente*" e "*Agrifood*";

c) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso sulla base degli elementi e secondo i criteri di cui all'articolo 10, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella tabella riportata nell'allegato n. 10 e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità ivi indicate. Il superamento delle soglie di ammissibilità costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva dell'intero progetto;

d) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto;

e) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie;

f) la riconoscibilità o meno delle maggiorazioni del contributo alla spesa di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 4, il costo complessivo ammissibile del progetto risulti inferiore alla soglia minima di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili di domanda, la domanda è dichiarata non ammissibile.

6. In relazione ai progetti presentati in forma congiunta che prevedono, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, la realizzazione di parte del progetto in una o più unità locali dei soggetti proponenti ubicate nelle aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle *Regioni meno sviluppate* e delle *Regioni in transizione*, il *Soggetto gestore* è tenuto, oltre alle verifiche indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 a:

a) verificare che la parte del progetto realizzato al di fuori delle *Regioni meno sviluppate* o delle *Regioni in transizione* sia strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e presenti effetti indotti sulla diffusione dell'innovazione a vantaggio di tali regioni, con



particolare riferimento alla definizione di processi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze o all'introduzione di nuovi processi, prodotti o servizi;

b) verificare il rispetto della soglia prevista dall'articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del *Regolamento (UE) 1303/2013*, secondo le indicazioni del *Ministero*;

c) nel caso in cui, a seguito dell'attività istruttoria, la quota del progetto da realizzare al di fuori delle *Regioni meno sviluppate* o delle *Regioni in transizione* risulti superiore al 35 per cento del totale dei costi ammissibili, identificare la parte del progetto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, non viene considerata agevolabile, fermo restando l'obbligo per l'impresa di realizzarla con risorse proprie ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dell'agevolabilità dell'intero progetto.

7. Completate le valutazioni, il *Soggetto gestore* calcola le agevolazioni spettanti, ivi compresa l'eventuale maggiorazione del contributo alla spesa, e verifica il rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) indicate dagli articoli 4 e 25 del *Regolamento GBER*, secondo le indicazioni di cui all'allegato n. 11.

8. Il *Soggetto gestore* a conclusione delle attività istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, invia le relative risultanze al *Ministero*, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo, il *Ministero* ne dà immediata comunicazione al soggetto proponente per i successivi adempimenti, richiedendo la presentazione della documentazione necessaria per l'adozione del decreto di concessione secondo quanto indicato all'articolo 11. In caso di esito negativo, il *Ministero* dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

(Criteri di valutazione)

1. Il *Soggetto gestore* effettua le valutazioni istruttorie di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) **caratteristiche del soggetto proponente**, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione e all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;

2) qualità delle collaborazioni: da valutare sulla base delle collaborazioni con *Organismi di ricerca*, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza; la valutazione è svolta con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli *Organismi di ricerca* rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato, all'attinenza delle attività previste a carico degli *Organismi di ricerca* nell'ambito della ricerca industriale ovvero nell'ambito dello sviluppo sperimentale, nonché alla misura in cui le attività degli *Organismi di ricerca* risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto. Nel caso in cui l'*Organismo di ricerca* sia coinvolto come fornitore di servizi di consulenza sono considerate solo le collaborazioni con costi ammissibili di domanda almeno pari al 10 per cento del costo ammissibile di domanda del progetto;



3) solidità economico-finanziaria, da valutare, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sulla base dei seguenti indicatori:

i. capacità di rimborsare il finanziamento agevolato: tale indicatore è determinato come rapporto tra il valore medio del cash-flow generato in ciascuno dei due esercizi ed il valore del finanziamento da restituire in ciascuno degli anni del relativo ammortamento, determinati secondo le seguenti indicazioni:

- per i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1° gennaio 2016, il valore del cash-flow è dato dalla somma algebrica delle voci “Ammortamenti e svalutazioni” e “Utile/perdita dell’esercizio”, quest’ultimo incrementato degli “Oneri straordinari” ed al netto dei “Proventi straordinari”, di cui, rispettivamente, alle voci 10, 23, 21 e 20 del Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile nel testo vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;
- per i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, il valore del cash-flow è dato dalla somma algebrica delle voci “Ammortamenti e svalutazioni” e “Utile/perdita dell’esercizio”, di cui, rispettivamente, alle voci 10 e 21 del Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come modificato dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;
- il finanziamento da restituire ed il relativo numero di anni di ammortamento sono quelli concessi al soggetto da valutare per la realizzazione del progetto o, in caso di progetto congiunto, della propria parte del progetto stesso.

Il valore del punteggio relativo a tale indicatore non può, comunque, essere inferiore a 3,2, pena la irricevibilità della domanda di agevolazioni;

ii. copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Patrimonio netto”;
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo della voce D del Passivo “Debiti”;
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell’Attivo “Immobilizzazioni”;

iii. indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Patrimonio netto”;
- il valore relativo al Passivo è quello del totale del “Passivo”;



- iv. incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra gli oneri finanziari e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:
- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari";
 - il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione";
- v. incidenza gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra il margine operativo lordo e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:
- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:
 - Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";
 - Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";
 - Voce B.9 "Costo della produzione per il personale";
 - Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - Voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione";
 - il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione";

b) qualità della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti elementi:

1) fattibilità tecnica: tale elemento è valutato con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista. Le risorse strumentali sono valutate in base alla loro adeguatezza rispetto al progetto. In particolare viene valutata l'idoneità e la rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente. Le risorse organizzative sono valutate in relazione alle procedure organizzative (*routines*) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all'esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti. Viene, inoltre, valutata la coerenza delle fasi in cui si articola il progetto, con particolare riguardo alla congruità, alla conseguenzialità ed efficienza con cui le diverse fasi del progetto sono articolate al fine di conseguire il risultato atteso indicato, analizzando il grado di integrazione delle diverse fasi, la pertinenza dei costi indicati e la congruità delle attività progettuali previste rispetto ai tempi fissati per la realizzazione del progetto;

2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata. L'elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento,



ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente;

3) grado di innovazione: tale elemento è valutato con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

c) **impatto del progetto**, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale: tale elemento è valutato con riguardo all'interesse industriale all'esecuzione del progetto da determinare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi (ricavi aggiuntivi/sostitutivi, quota export, margini previsti a regime, ecc.), con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati;

2) potenzialità di sviluppo: tale elemento è valutato sulla base della capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute industriali anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori. Viene, inoltre, valutata la capacità del progetto di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese proponenti attraverso lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato, di generare un miglioramento dell'impatto ambientale e sociale e di essere efficace nello sfruttamento e la disseminazione dei risultati del progetto.

2. Ai fini del calcolo degli indicatori relativi all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui al comma 1, lettera a), numero 3, i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6, allegata alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data ed ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. In tali ultimi casi, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consolidato per l'altro esercizio.

3. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il *Soggetto gestore* procede ad attribuire un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata nell'allegato n. 10, arrotondato all'intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero all'intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5.

4. Nel caso di progetti congiunti, i punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1, lettere a), numero 2, b) e c), sono attribuiti in base ad una valutazione complessiva del progetto presentato, mentre i punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 3, sono ricavati come



media di quelli riferiti a ciascuno dei soggetti proponenti, ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto. Nel caso di *Organismi di ricerca*, la valutazione delle "caratteristiche del soggetto proponente" di cui al comma 1, lettera a), viene effettuata limitatamente alla "capacità tecnico-organizzativa" di cui al numero 1 dello stesso comma 1, lettera a); pertanto, in presenza di tali soggetti co-proponenti, il punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui al comma 1, lettera a), numero 3, è calcolato come media dei punteggi relativi ai soggetti proponenti diversi dagli *Organismi di ricerca*, ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto al netto dei costi sostenuti dagli *Organismi di ricerca*.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, la verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo all'indicatore "Capacità di rimborsare il finanziamento agevolato" di cui al comma 1, lettera a), numero 3, sub i), fatta eccezione per gli *Organismi di ricerca*, risulti pari ad almeno 3,2;

b) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sia almeno pari, rispettivamente, a 18, 25 e 12;

c) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 70 punti.

6. Per i *Progetti Seal of excellence*, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del *decreto 5 marzo 2018*, la valutazione è effettuata esclusivamente in relazione all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria del soggetto proponente" di cui al comma 1, lettera a), numero 3), e pertanto per tali progetti la verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo all'indicatore "Capacità di rimborsare il finanziamento agevolato" di cui al comma 1, lettera a), numero 3, sub i), sia almeno pari a 3,2;

b) il punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria del soggetto proponente" di cui al comma 1, lettera a), numero 3), sia almeno pari a 11.

Art. 11.

(Adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni)

1. Il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione degli esiti positivi dell'attività istruttoria di cui all'articolo 9, comma 8, deve presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>), la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità:

a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

b) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;

c) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni.



2. Il *Ministero*, entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 1, fatti salvi i termini previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede all'adozione del decreto di concessione contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, le modalità di restituzione del finanziamento agevolato, nonché le condizioni di revoca, e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro 10 giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al *Ministero* il decreto debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone contestualmente una copia al *Soggetto gestore*. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia utilizzato i dati contabili e le informazioni degli ultimi due bilanci consolidati dell'impresa controllante, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa controllante a titolo di assunzione dell'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi. In tale ultima ipotesi, l'indicazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere riferita anche al legale rappresentante dell'impresa controllante.

3. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), ad avviare il progetto e a comunicarne la relativa data al *Soggetto gestore*.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti al rispetto delle direttive operative stabilite per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR con il decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 1328 del 6 marzo 2017, pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it).

Art. 12.

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore*, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, fatto salvo quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all'ultimo stato di avanzamento, rispettivamente, al comma 4 e al comma 6, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.

2. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo è individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

3. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo temporale di cui al comma 1, consistente in fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente ad eccezione di quanto previsto per le spese generali e per le spese del personale dipendente di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d). I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro



ric conducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

4. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f), entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione stesso. La richiesta di erogazione per anticipazione del finanziamento agevolato di cui al comma 5 non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di 18 mesi dalla data del decreto di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.

5. Il finanziamento agevolato può essere erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fermo restando il limite di cui al comma 7. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2015, n. 225, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta nella misura e sulla base delle seguenti indicazioni:

a) la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del *Ministero*, di importo pari alla somma da erogare (20 per cento dei costi ammessi). La fideiussione o la polizza devono avere durata fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione del progetto agevolato, come eventualmente prorogato per non più di 12 mesi, ed hanno effetto fino alla data in cui il *Soggetto gestore*, ricevuta da parte del beneficiario la richiesta di svincolo unitamente alla documentazione finale di spesa, certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione del progetto e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca. La fideiussione o la polizza deve essere sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. La garanzia può essere prestata dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) per l'accesso alla garanzia del fondo istituito ai sensi del predetto decreto direttoriale 6 agosto 2015, il soggetto proponente è tenuto a contribuire al finanziamento dello strumento di garanzia per una quota, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 marzo 2017, n. 57, pari al 3,09 per cento dell'anticipazione richiesta, fatte salve eventuali successive rideterminazioni. Tale importo deve essere versato nella contabilità speciale n. 1726 – “Interventi Aree Depresse”, a mezzo bonifico SEPA al codice IBAN: IT23B0100003245348200001726, indicando nella causale: “*contributo per il finanziamento dello strumento di garanzia ex DD 6 agosto 2015 – (Denominazione impresa)*”; tale versamento deve essere effettuato prima della richiesta di anticipazione, alla quale deve essere allegata la relativa ricevuta e non viene restituito all'impresa, una volta effettuata l'erogazione dell'anticipazione, qualunque sia l'esito del progetto e neanche in caso di rinuncia alle agevolazioni.

6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al *Soggetto gestore*, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 22, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di



erogazione dell'ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro il predetto limite, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *h*). Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei 3 mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.

7. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero, limitatamente al finanziamento agevolato, a titolo di anticipazione, non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, è erogato a saldo, secondo quanto disposto al comma 9.

8. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nell'allegato n. 2. Le richieste di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 12, mentre quelle delle agevolazioni per stato di avanzamento devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 13, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 14. Le richieste di erogazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 15, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>).

9. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 13, comma 3, e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitivo di cui all'articolo 13, comma 5.

10. Il *Ministero* trasferisce periodicamente al *Soggetto gestore* le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

11. Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il *Soggetto gestore* provvede a:

- a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;
- b) verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;
- c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;
- d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 6, comma 9;
- e) verificare l'avanzamento del progetto sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario;
- f) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
- g) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;



- h) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- i) calcolare le agevolazioni spettanti;
- l) effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 3;
- m) erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.

Art. 13.

(Verifica intermedia e verifica finale)

1. Il *Soggetto gestore*, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo, a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d). Tale verifica è indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal *Soggetto gestore*, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il *Soggetto gestore* propone al *Ministero* la revoca delle agevolazioni.

2. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del *Soggetto gestore* della verifica intermedia di cui al comma 1 con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione, il soggetto beneficiario stesso trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di cui all'allegato n. 22, registrati nel mese precedente a quello della data prevista per la verifica intermedia e deve essere presentata attraverso la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>).

3. Il *Soggetto gestore*, entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il *Soggetto gestore* trasmette una relazione tecnica al *Ministero* che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.

4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registri – *timesheet*, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), nonché le evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale*.



5. Il *Ministero*, ai fini dell'adozione del decreto di concessione definitivo delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

Art. 14. *(Variazioni)*

1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al *Soggetto gestore* con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione.

2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione al *Soggetto gestore*, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Il *Soggetto gestore* procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, riportata nell'allegato n. 24, nonché alle conseguenti proposte al *Ministero* al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso alla prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonché le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal *Ministero*, il *Soggetto gestore* sospende l'erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal *Soggetto gestore* che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il *Ministero*, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.

Art. 15. *(Controlli e ispezioni)*

1. In ogni fase del procedimento il *Ministero* può effettuare, anche per il tramite del *Soggetto gestore*, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del *Ministero* e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 140 del *Regolamento (UE) 1303/2013*, il *Ministero* può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone



comunicazione al soggetto beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Art. 16.
(Revoche)

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del *Ministero*, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal *Soggetto gestore*, in caso di:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5;
- c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
- d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'articolo 4, comma 2, lettera d);
- f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione;
- g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), per la realizzazione del progetto;
- h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
- i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
- l) cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero rilocalizzazione di tale attività al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni;
- m) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.

2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e l), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il *Ministero* valuta la compatibilità della procedura medesima con la



prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al *Ministero* e comunicata al *Soggetto gestore*, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del *Ministero* in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

6. Il *Ministero* si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 anni per le imprese di piccole e medie dimensioni, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.

Art. 17.

(Monitoraggio, valutazione e pubblicità)

1. Il *Ministero* attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell'articolo 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al *Soggetto gestore* la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative.

3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell'allegato n. 23.

4. Gli indicatori e i relativi valori-obiettivo di cui al comma 3 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.

5. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.



6. Il *Ministero* presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensità di aiuto.

7. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Soggetto gestore* e dal *Ministero*;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal *Ministero*, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, secondo le modalità stabilite dall'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it).

8. I progetti agevolati ai sensi del presente decreto concorrono al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in relazione agli indicatori previsti per l'Azione 1.1.3. del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

Art. 18.

(Oneri informativi)

1. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell'allegato n. 25 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto 5 marzo 2018* e dal presente provvedimento.

Roma, 20 novembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino